



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

DELIBERA n. 26 del 30/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile si è riunito alle ore 09:00 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Vice Segretario PICCIOLI SIMONE

Presenti, alla votazione:

DEL SALA PRISCILLA	Presente
BENUCCI CRISTIANO	Presente
BARTOLINI ADELE	Assente
BATIGNANI TOMMASO	Presente
CALOGERO PASQUALE	Presente
ERMINI FILIPPO	Presente
FEI CARLO	Presente
GAGNARLI ELENA	Presente
GALARDI SAVERIO	Presente
GIUNTI PIERO	Presente
GORI GIULIO	Presente
MARZIALI PAOLO	Assente
ORTOLANI ANTONIO	Presente
RUBEGNI IVANO	Presente
SOTTILI CORSO	Presente
TIRINNANZI FABIO	Presente
TOZZI ELISA	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano inoltre presenti n. 3 assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO	Presente
BRUSCHETINI DANIELE	Presente
GUERRI PAOLO	Presente



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, avente ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*, introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la fonte normativa della IUC ha come riferimento i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 648 a 668 TARI (componente tributo sui servizi);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, concernenti la soggettività passiva e la base imponibile della TASI:

- comma 669, che dispone: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- comma 675, che dispone: *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

VISTO, inoltre, il comma 676 del richiamato art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013, in forza del quale: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”* mentre nel successivo comma 677 viene disposto che *“ il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali,



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

VISTO l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 47 del 20/05/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 26, della L. 208 del 28/12/2015 che dispone il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 69 del del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 e la n. 70 nella stessa data, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

RICHIAMATA la propria proposta di deliberazione in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

ATTESO che il gettito TASI necessario per garantire l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2016 è stato stimato in euro 870.000,00 determinando le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 come segue:

- aliquota di base (ordinaria) nella misura del 1,5 per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito,
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura del 2,5 per mille;
- fabbricati rurali strumentali all'attività agricola nella misura del 1 per mille;
- unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 pari a zero;

DATO ATTO che per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intendono anche le unità immobiliari assimilate, e precisamente:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, come sopra definite, dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e relative pertinenze, come sopra indicate;
- casa coniugale assegnata al coniuge, e relative pertinenze, come sopra definite, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze, come sopra definite;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra definite;
- unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo);

RITENUTO necessario prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013, una detrazione di Euro 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, una detrazione di Euro 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;

RILEVATO che le detrazioni di cui sopra non sono cumulabili;

DATO ATTO che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze dell'abitazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATA la propria proposta di deliberazione in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 640 e 677 della L. 147 del 27/12/2013, negli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, il Comune si è avvalso della facoltà di superare il limite massimo, fissato nella misura del 10,6 per mille, della somma delle aliquote TASI e IMU, per un ammontare dello 0,8 per mille in relazione ad alcune tipologie di immobili;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della L. 28/12/2015 n. 208, mantenere la maggiorazione di cui sopra per l'anno 2016, nella stessa misura applicata nell'anno 2015;

CONSIDERATO che occorre fornire evidenza dei servizi indivisibili finanziati con la TASI;

EVIDENZIATO che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche sull'individuazione dei servizi indivisibili;



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

La Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione degli argomenti iscritti all'O.D.G. ai numeri 2 e 3 per una trattazione congiunta, per omogeneità dei punti.

A questo punto entra in aula il consigliere Ermini ed esce la Vice Sindaco Bartolini, conseguentemente il numero dei votanti resta invariato 15.

Intervengono: Tozzi, Fei e Sindaco per replica.

Nessun altro chiede di intervenire, la Presidente, passa la parola per dichiarazioni di voto ed intervengono Ortolani, Bartolini, Tozzi e Giunti.

La Presidente pone in votazione per primo il presente atto, iscritto al n. 2 dell'ODG.

Con n.10 voti FAVOREVOLI, n. 5 voti contrari (Calogero, Fei, Galardi, Ortolani e Tozzi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge.

DELIBERA

1. di determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 come segue:

- aliquota di base (ordinaria) nella misura del 1,5 per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito,
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura del 2,5 per mille;
 - fabbricati rurali strumentali all'attività agricola nella misura del 1 per mille;
 - unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 pari a zero;
2. di precisare che per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;
3. di considerare che per abitazione principale si intendono anche le unità immobiliari assimilate e precisamente:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, come sopra definite, dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e relative pertinenze, come sopra indicate;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, e relative pertinenze, come sopra definite, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e relative pertinenze, come sopra definite;
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra definite;
 - unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo);
4. di prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013, una detrazione di Euro 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00;
 5. di prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso articolo di cui al punto 4), una detrazione di Euro 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
 6. di precisare che le detrazioni di cui ai punti 4 e 5, di cui sopra, non sono cumulabili;
 7. di dare atto che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze dell'abitazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 8. di mantenere, ai sensi dell'art.1, comma 28 della L. 208/2015, la maggiorazione nella misura applicata nel 2015 pari allo 0,8 per mille, rispetto al limite massimo, fissato dalla legge statale al 10,6 per mille, della somma delle aliquote IMU e TASI, dando atto che, per alcune tipologie di immobili, la somma delle suddette aliquote è pari, pertanto, al 11,4 per mille;
 9. di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda, l'obbligo di presentazione di apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

- pervenire al Comune di Reggello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicando l'immobile interessato alla detrazione dando atto che, ove la comunicazione venga presentata oltre il citato termine, o non venga presentata, il contribuente non potrà usufruire della detrazione;
10. di precisare che le comunicazioni sopracitate debbano essere presentate solo entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione della detrazione;
 11. di individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l'indicazione dei costi stimati per il bilancio di previsione 2016, (al netto di eventuali spese finanziate con contributi regionali o con altre entrate correlate), alla cui copertura, seppure parzialmente, la TASI è finalizzata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	240.000,00
Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	300.000,00
Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	290.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	280.000,00
Ufficio tecnico	300.000,00
Anagrafe	157.000,00
Altri Servizi generali	350.000,00
Servizi di protezione civile	57.000,00
Trasporto pubblico locale	365.000,00
Polizia Municipale	385.000,00
Totale	2.724.000,00

12. di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n.10 voti FAVOREVOLI, n. 5 voti contrari (Calogero, Fei, Galardi, Ortolani e Tozzi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D. Lgs.18.8.2000 n.267.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Vice Segretario Generale
PICCIOLI SIMONE



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2016 / 1054
UO Contabilità ed Economato

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 28/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO**



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2016 / 1054
UO Contabilità ed Economato

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BENEDETTI STEFANO



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 del 30/04/2016

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, `#{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}`

IL SEGRETARIO GENERALE
`#{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}`



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 del 30/04/2016

**Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 .

Responsabile della immissione all'albo pretorio online: ZANIOL STEFANO

Li, 08/06/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)